



## **REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DELLE ENTRATE RELATIVE A CONDANNA ALLE SPESE DI GIUDIZIO DELLA CONTROPARTE NEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO.**

(approvato con delibera del Consiglio n.35 del 05.07.2024)

### **ART. 1**

#### **(Spese di giudizio liquidate in sentenza)**

1. Il presente regolamento disciplina l'assegnazione e la ripartizione delle entrate per spese di giudizio liquidate dalle Corti di Giustizia Tributaria di I e di II Grado a favore dell'Ente per l'esecuzione delle attività proprie dell'Ufficio Tributi nell'ambito del contenzioso tributario.
2. Nel caso in cui l'attività giurisdizionale tributaria sia svolta dall'avvocatura camerale troverà applicazione il relativo regolamento.

### **ART. 2**

#### **(Riferimenti normativi)**

1. Ai sensi dell'art.15, comma 2 sexies, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546, nella liquidazione delle spese a favore dell'ente impositore, se assistiti da propri funzionari, si applicano le disposizioni per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto.
2. La riscossione avviene mediante iscrizione a ruolo a titolo definitivo dopo il passaggio in giudicato della sentenza.

### **ART. 3**

#### **(Attività di riferimento)**

1. Le attività di cui all'art. 1, comma 1, sono quelle poste in atto relativamente ai ricorsi e agli appelli proposti dal contribuente innanzi alle competenti Corti di Giustizia Tributaria di I e di II Grado ovvero nell'ipotesi di pronunciamenti di I grado favorevoli/parzialmente favorevoli al contribuente, nei confronti dei quali l'Ente propone impugnazione in II grado.

### **ART. 4**

#### **(Presupposti per l'attribuzione del compenso)**



1. La liquidazione delle spese di giudizio spetta esclusivamente in caso di sentenza favorevole/parzialmente favorevole all'Ente con condanna di controparte alle spese di giudizio.
2. Non possono essere attribuite somme per le cause definite in via stragiudiziale e per le cause risolte in via transattiva.
3. Le somme provenienti dalla liquidazione giudiziale delle spese di causa sono attribuite esclusivamente al personale che esegue le attività proprie del contenzioso tributario, nei termini di cui al successivo art. 5.

#### **ART. 5**

##### **(Determinazione delle somme da liquidare e regole di riparto)**

1. L'importo destinato ai compensi per la partecipazione all'attività di assistenza e/o di rappresentanza dell'Ente nei contenziosi dinanzi al giudice tributario viene destinata al dipendente che ne ha assunto la responsabilità.
2. Le somme da liquidare sono determinate nella misura di quelle quantificate direttamente dal giudice in sentenza.
3. Nel caso di liquidazione delle spese del primo grado unitamente a quelle dell'appello, ciascun difensore, se diverso per i due gradi di giudizio, avrà diritto alla sua parte. Ove non determinato separatamente dal Giudice, il compenso unitariamente considerato sarà diviso in parti uguali.
4. I compensi sono liquidati al lordo degli oneri riflessi (oneri contributivi a carico dell'Ente camerale come da risoluzioni dell'Agenzia delle Entrate n. 327/2001 e n. 123/2008, Corte Costituzionale sentenza n. 33/2009) ai sensi dell'art.1, comma 208, della L. n. 266/2005.

#### **ART. 6**

##### **(Finanziamento delle somme e liquidazione)**

1. La Camera di commercio istituisce apposita voce di bilancio su cui confluiscono le somme incassate a fronte dalle iscrizioni a ruolo dei compensi liquidati dal Giudice di cui all'art.2, comma 2, del presente regolamento ed effettivamente riversate all'Ente.
2. I compensi ai dipendenti interessati saranno erogati in occasione della liquidazione dei compensi di cui al fondo risorse decentrate costituito dall'Ente camerale.



## **ART. 7**

### ***(Entrata in vigore)***

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si fa riferimento alle norme vigenti in materia.
2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sull'Albo camerale e trova applicazione per tutte le sentenze emesse dalle competenti Corti di Giustizia Tributaria passate in giudicato dall'anno di approvazione del regolamento stesso

## **ART. 8**

### **(Norme transitorie e finali)**

1. La presente disciplina si applica anche in relazione alle sentenze passate in giudicato, rispetto alle quali le spese a favore dell'Ente non sono state ancora incassate.